

Causa T-366/00

Scott SA

contro

Commissione delle Comunità europee

«Ricorso di annullamento — Aiuti concessi dagli Stati —
Regolamento (CE) n. 659/1999 — Art. 15 — Termine di prescrizione —
Recupero dell'aiuto — Atto interruttivo della prescrizione»

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione ampliata) 10 aprile 2003 II-1766

Massime della sentenza

1. *Aiuti concessi dagli Stati — Procedimento amministrativo — Regolamento n. 659/1999 — Prescrizione in materia di recupero degli aiuti illegittimi — Applicazione degli aiuti concessi prima dell'entrata in vigore del regolamento [Regolamento (CE) del Consiglio n. 659/1999, art. 15]*

2. *Aiuti concessi dagli Stati — Recupero di un aiuto illegittimo — Applicazione della prescrizione istituita dall'art. 15 del regolamento n. 659/1999 agli aiuti concessi prima dell'entrata in vigore del regolamento — Dies a quo del termine di prescrizione — Interruzione del termine di prescrizione ad opera di una domanda di informazioni rivolta allo Stato membro interessato*
(Regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 15)
3. *Aiuti concessi dagli Stati — Recupero di un aiuto illegittimo — Termine di prescrizione decennale di cui all'art. 15 del regolamento n. 659/1999 — Applicazione nei confronti sia dello Stato membro interessato sia del beneficiario e dei terzi — Interruzione della prescrizione ad opera di una domanda di informazioni ignorata dal beneficiario — Irrilevanza*
(Art. 88, secondo comma, CE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 15)
4. *Aiuti concessi dagli Stati — Recupero di un aiuto illegittimo — Periodo anteriore al regolamento n. 659/1999 — Insussistenza di termini di prescrizione — Possibilità per il beneficiario di avvalersi dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento — Insussistenza*
(Art. 88 CE; regolamento del Consiglio n. 659/1999)

1. Il regolamento n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 88 CE, costituisce un regolamento di procedura e, in quanto tale, si applica a tutti i procedimenti amministrativi in materia di aiuti di Stato pendenti dinanzi alla Commissione al momento dell'entrata in vigore.

intervenga dopo la data di entrata in vigore del regolamento.

(v. punti 52-53)

Il suo art. 15, che fissa un termine di prescrizione in materia di recupero degli aiuti illegittimi, non contenendo alcuna disposizione transitoria relativa alla sua applicazione nel tempo, si applica ad ogni azione di recupero in via definitiva di un aiuto, anche concesso precedentemente a tale data, che

2. La data in cui un aiuto statale è stato concesso dev'essere considerata come dies a quo del termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 15 del regolamento n. 659/1999, riguardante i poteri della Commissione in materia di recupero degli aiuti illegittimi, anche se detto regolamento non era applicabile a tale data, cosicché la concessione dell'aiuto controverso non aveva allora l'effetto di far decorrere il termine di prescrizione.

Del pari, anche se una domanda di informazioni rivolta ad un'autorità nazionale a proposito di aiuti eventualmente concessi ad una data anteriore all'entrata in vigore del predetto regolamento non aveva allora l'effetto di interrompere la prescrizione, tale effetto dev'esserle riconosciuto quando la Commissione, dopo l'entrata in vigore del medesimo regolamento, esercita il suo potere di recupero dell'aiuto di cui trattasi.

(v. punti 56-57)

3. Siccome la procedura stabilita dall'art. 88, n. 2, CE si svolge principalmente tra la Commissione e lo Stato membro coinvolto, il termine di prescrizione decennale unico fissato dall'art. 15 del regolamento n. 659/1999 per il recupero di aiuti illegittimi si applica allo stesso modo allo Stato membro interessato, al beneficiario dell'aiuto e ai terzi.

Poiché la Commissione non è obbligata, prima dell'apertura del procedimento amministrativo, ad informare i potenziali interessati, compreso il beneficiario dell'aiuto, delle misure che essa adotta riguardo ad un aiuto illegittimo, il solo fatto che detto beneficiario

ignorasse l'esistenza di domande di informazioni rivolte dalla Commissione alle autorità nazionali non ha l'effetto di privare le stesse di efficacia giuridica nei suoi confronti, in particolare per quanto riguarda l'interruzione del predetto termine di prescrizione.

(v. punti 58-60)

4. Salvo circostanze eccezionali, il beneficiario di un aiuto statale può far valere un legittimo affidamento sulla legittimità dell'aiuto per sottrarsi all'obbligo di restituirlo solo qualora esso sia stata concesso nel rispetto dell'art. 88 CE.

Per di più, poiché prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 659/1999 il legislatore comunitario non aveva fissato alcun termine di prescrizione in materia di azioni della Commissione riguardo ad aiuti statali non notificati, il beneficiario di un aiuto non può avvalersi, prima di detta data, di alcun legittimo affidamento o certezza del diritto per quanto concerne la prescrizione di un aiuto non notificato.

(v. punti 61-62)